

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di dieci posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di dirigente amministrativo di seconda fascia.

(GU n.102 del 28-12-2018)

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 97 della Costituzione della Repubblica italiana sull'accesso alle pubbliche amministrazioni tramite concorso pubblico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale e' stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni introdotte ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e, in particolare, l'art. 28 relativo all'accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, con il quale e' stato adottato il «Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, concernente il «Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole di formazione, a norma dell'art. 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2018, n. 80, concernente il «Regolamento recante l'individuazione, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, delle scuole di specializzazione che rilasciano i diplomi di specializzazione che consentono la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia»;

Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate e la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 24 luglio 1999, n. 6, sull'applicazione dell'art. 20 ai portatori di handicap candidati ai concorsi pubblici;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, con cui e' stato adottato il regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri

dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili nonché il relativo regolamento di esecuzione n. 333 del 10 ottobre 2000;

Vista la legge 11 aprile 2006, n. 198, recante codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, concernente «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)» che modifica il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica n. 12, del 2 settembre 2010, relativa a procedure concorsuali ed informatizzazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2018, n. 78, «Regolamento che stabilisce i titoli valutabili nell'ambito del concorso per l'accesso alla qualifica di dirigente e il valore massimo assegnabile, ad ognuno di essi, ai sensi dell'art. 3, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272»;

Tenuto conto del nuovo assetto organizzativo e dell'autonomia dell'Agenzia italiana del farmaco, nonché della natura tecnica dei compiti attribuiti alla stessa;

Rilevato, pertanto, che lo svolgimento delle funzioni dirigenziali presso l'Agenzia richiede un elevato livello di competenze e un profilo culturale particolarmente qualificato;

Ritenuto di dover precisare che al fine del presente bando si intende: per diploma di laurea (DL), il titolo accademico, di durata non inferiore ai quattro anni, conseguito secondo gli ordinamenti didattici previsti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509; per laurea specialistica (LS), il titolo accademico, di durata normale biennale, conseguito dopo la laurea (L) di durata triennale; per laurea magistrale (LM), il titolo accademico a ciclo unico della durata di cinque anni o di sei anni, ai sensi del decreto ministeriale 2 luglio 2010, n. 244 e del decreto interministeriale 2 marzo 2011;

Considerata la vigente disciplina di legge in materia di

equipollenze ed equiparazione dei titoli di studio ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici;

Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con la quale sono state emanate linee guida sulle procedure concorsuali;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge n. 269 del 2003, citato, come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Visto il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e, in particolare, l'art. 9-duodecies, comma 1, che determina la dotazione organica dell'Agenzia, nel numero di seicentotrenta unita', «al fine di consentire il corretto svolgimento delle funzioni attribuite all'Agenzia e di adeguare il numero dei dipendenti agli standard delle altre agenzie regolatorie europee»;

Visto il comma 2 del predetto art. 9-duodecies, a mente del quale «nel triennio 2016-2018, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e previo espletamento della procedura di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, al fine di favorire una maggiore e piu' ampia valorizzazione della professionalita' acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato stipulato ai sensi dell'art. 48, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'Agenzia puo' bandire, in deroga alle procedure di mobilita' di cui all'art. 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche' di ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche e nel limite dei posti disponibili nella propria dotazione organica, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale, con una riserva di posti non superiore al 50 per cento per il personale non di ruolo che, alla data di pubblicazione del bando di concorso, presti servizio, a qualunque titolo e da almeno sei mesi, presso la stessa Agenzia»;

Rilevato l'interesse prioritario dell'Amministrazione di continuare ad avvalersi di personale non di ruolo che ha acquisito nel tempo competenza ed esperienza professionale specifica;

Vista la deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, con la quale il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia ha adottato la ripartizione della dotazione organica dell'Agenzia, come determinata dall'art. 9-duodecies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, citato;

Vista la deliberazione 7 luglio 2016, n. 36, con la quale il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia ha approvato la proposta di Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2016-2018;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2017, di autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato personale di varie qualifiche;

Vista la deliberazione 22 giugno 2017, n. 13, con la quale il

Consiglio di amministrazione dell'Agenzia ha approvato la rimodulazione della Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2016-2018;

Viste le note n. 42890 e n. 156079, rispettivamente del 24 e del 27 luglio 2017, con le quali la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell'economia e finanze, hanno espresso parere favorevole alla succitata rimodulazione della Programmazione triennale;

Tenuto conto dell'esito delle procedure di assunzione tramite scorrimento delle graduatorie vigenti presso l'Agenzia;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183 e, in particolare, il comma 45 dell'art. 4, che ha stabilito il versamento di un diritto di segreteria per la copertura delle spese della procedura relativa ai concorsi per il reclutamento del personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dirigente dell'area I, sottoscritto il 21 aprile 2006, e i successivi C.C.N.L. area I - dirigenza (ora area funzioni centrali della dirigenza), i quali stabiliscono le norme da applicarsi, tra l'altro, al personale dirigente di seconda fascia, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

Ritenuto necessario bandire un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di dieci posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di dirigente amministrativo di seconda fascia dell'Agenzia italiana del farmaco;

Determina:

Art. 1

Posti a concorso e relative riserve

1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di dieci posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di dirigente amministrativo di seconda fascia dell'Agenzia italiana del farmaco.

2. In materia di riserva di posti si applicano le seguenti disposizioni:

a) ai sensi dell'art. 9-duodecies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, il 20% dei posti a concorso e' riservato al personale non di ruolo che alla data di pubblicazione del bando di concorso presta servizio presso l'Agenzia italiana del farmaco da almeno sei mesi e a qualunque titolo;

b) ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, il 30% dei posti a concorso e' riservato al personale di ruolo dell'AIFA in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente bando; detto titolo di riserva deve essere posseduto al termine di scadenza per la presentazione della domanda ed essere espressamente dichiarato nella stessa.

3. I posti eventualmente non coperti per mancanza di candidati riservatari risultati idonei saranno assegnati agli altri idonei secondo l'ordine della graduatoria finale.

Art. 2

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o di uno degli Stati membri dell'Unione europea. Ai sensi dell'art. 38 del decreto

legislativo n. 165/2001, come modificato dall'art. 7, comma 1, della legge n. 97/2013, sono ammessi al concorso anche i familiari dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che non hanno la cittadinanza di uno Stato membro e che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, nonché i sopraindicati soggetti di cui al suddetto art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, devono possedere tutti i requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica, ad eccezione della cittadinanza italiana, godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza ed avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana;

2. godimento dei diritti civili e politici;

3. diploma di laurea vecchio ordinamento (DL) in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche o equipollenti, oppure laurea specialistica (LS), oppure laurea magistrale (LM) in una qualunque delle classi di lauree di possibile equiparazione ai predetti diplomi di laurea, ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 233 del 7 ottobre 2009 nonché altro titolo agli stessi equipollente per disposizione di legge. I titoli universitari conseguiti all'estero saranno considerati utili purché riconosciuti equivalenti ad uno dei sopracitati titoli italiani. In tal caso, il candidato deve espressamente dichiarare, nella propria domanda di partecipazione, gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo italiano o, se il provvedimento non è stato ancora emesso, la data di presentazione della richiesta alla competente autorità;

4. di trovarsi in una delle seguenti posizioni:

a) essere dipendente di ruolo delle pubbliche amministrazioni, munito di laurea, che abbia compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2018, n. 80, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni;

b) essere in possesso della qualifica di dirigente presso enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, muniti del diploma di laurea, ed aver svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali;

c) aver ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti di diploma di laurea;

d) essere cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, ed aver maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea;

5. iscrizione nelle liste elettorali;

6. idoneità fisica all'impiego; l'Agenzia ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso in base alla normativa vigente;

7. non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione ovvero il mantenimento di un rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione;

8. non essere stati destituiti o dispensati o licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da altro impiego statale, per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non

sanabile ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

9. i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3

Presentazione delle domande - termini e modalita'

1. Il candidato dovra' produrre la propria domanda di partecipazione al concorso esclusivamente in via telematica, entro la data di scadenza indicata nel comma successivo, compilando l'apposito modulo on-line accessibile dal sito internet dell'Agenzia all'indirizzo <http://www.agenziafarmaco.gov.it> nel banner «Concorsi», secondo le istruzioni puntualmente descritte nell'apposito link dedicato e di seguito riassunte:

a) La prima volta che il candidato accede all'applicazione informatica per la compilazione della domanda di partecipazione deve registrarsi «cliccando» l'apposito pulsante Registrati (e' necessario essere in possesso di indirizzo di posta elettronica e del codice fiscale);

b) Terminata la compilazione dei campi richiesti il candidato dovra' confermare i dati inseriti «cliccando» nuovamente il pulsante Registrati, quindi il candidato riceverà un messaggio di posta elettronica, generato in automatico dall'applicazione informatica, a conferma dell'avvenuta registrazione e con l'indicazione delle credenziali (Nome utente e Password) necessarie per la compilazione della domanda di partecipazione;

c) Cliccando sull'apposito link contenuto nella comunicazione e-mail di cui al precedente punto b) il candidato potrà accedere all'applicazione informatica mediante il pulsante Accedi e digitando le proprie credenziali (nome utente e password);

d) Terminata la compilazione dei campi richiesti il candidato potrà trasmettere la propria domanda di partecipazione cliccando sul pulsante Invio domanda, quindi il candidato riceverà un messaggio di posta elettronica, generato in automatico dall'applicazione informatica, a conferma dell'avvenuta compilazione e trasmissione della propria domanda di partecipazione, con indicati tutti i dati dallo stesso forniti.

Entro il termine di presentazione della candidatura l'applicazione informatica consentirà di modificare, anche più volte, i dati già inseriti secondo la procedura di cui al precedente punto c); in ogni caso l'applicazione conserverà per ogni singolo candidato esclusivamente la candidatura con data/ora di registrazione più recente.

La data/ora di presentazione telematica della candidatura al bando e' attestata dall'applicazione informatica.

Allo scadere del termine di validità del bando, l'applicazione informatica non permetterà più alcun accesso al modulo elettronico di compilazione/invio delle candidature.

Decorso il termine per la presentazione delle domande, il candidato dovra' accedere nuovamente all'applicazione informatica utilizzando le credenziali di accesso ricevute in fase di registrazione (nome utente e password) e stampare la propria candidatura «cliccando» l'apposito pulsante Stampa domanda. La domanda di partecipazione stampata dovra' essere conservata per poi essere esibita e sottoscritta dal candidato, al momento della identificazione dello stesso, per l'effettuazione della prova preselettiva prevista dall'art. 6 o, in mancanza di questa, al momento della prima delle prove scritte di cui all'art. 7 del presente bando.

2. La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovra' essere completata entro e non oltre la mezzanotte del trentesimo giorno, compresi i giorni festivi, termine decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso relativo al presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -

4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

3. Il termine per la presentazione delle domande, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al primo giorno successivo non festivo.

4. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso. La data e l'ora di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la sua presentazione, non permetterà più l'accesso e l'invio del modulo elettronico.

5. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica;

b) di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;

c) il luogo di residenza (via, indirizzo, numero civico, comune e codice di avviamento postale);

d) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto;

e) il titolo di studio posseduto tra quelli previsti dal presente bando, con l'indicazione dell'università che lo ha rilasciato, della data in cui è stato conseguito e degli estremi dell'eventuale provvedimento di equiparazione. Coloro che abbiano conseguito detto titolo all'estero devono espressamente dichiarare, nella propria domanda di partecipazione, gli estremi del provvedimento con il quale lo stesso è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo italiano o, se il provvedimento non è stato ancora emesso, la data di presentazione della richiesta alla competente autorità;

f) il possesso di uno tra i requisiti di cui all'art. 2, comma 4, del presente bando precisando:

se si trova nella posizione a) la qualifica attualmente rivestita e la sua decorrenza, l'ufficio di appartenenza, nonché l'attuale sede di servizio, l'eventuale possesso del titolo di dottore di ricerca o del diploma di specializzazione, fornendone i relativi estremi e se sia stato reclutato in un'amministrazione statale a seguito di corso-concorso;

se si trova nella posizione b) la qualifica attualmente rivestita e la sua decorrenza, l'ufficio, l'ente o la struttura pubblica di appartenenza, nonché l'attuale sede di servizio;

se si trova nella posizione c) l'ufficio e l'amministrazione presso i quali ha ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati, nonché il periodo di servizio prestato nelle suddette funzioni;

se si trova nella posizione d) l'ente o l'organismo internazionale presso il quale ha maturato esperienze lavorative, indicando il periodo di servizio, nonché la posizione funzionale nella quale ha svolto il predetto servizio;

g) gli estremi di eventuali provvedimenti relativi alla concessione di periodi di aspettativa autorizzati, la durata dei periodi stessi, nonché ogni altro provvedimento interruttivo del computo dell'effettivo servizio; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa;

h) l'idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce;

i) l'assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso. In caso contrario indicare le condanne riportate, le date di sentenza dell'autorità giudiziaria (da indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale o non menzione, ecc.) nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti;

l) di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere stato dichiarato decaduto o licenziato da altro impiego statale ai sensi della normativa contrattuale, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. In caso contrario il candidato deve indicare la causa di risoluzione del rapporto

d'impiego;

m) il possesso dei titoli di cui all'art. 8 del presente bando;

n) di avere diritto ad una delle riserve di cui all'art. 1 del presente bando;

o) l'eventuale possesso dei titoli di preferenza, a parità di merito, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni. Tali titoli, qualora non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria finale;

p) l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale e, ove ritenuto opportuno dal candidato, anche del numero telefonico e del recapito di posta elettronica presso cui chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative alle prove concorsuali. Le comunicazioni di eventuali cambiamenti del recapito indicato nella domanda, verificatisi dopo la scadenza dei termini per l'iscrizione alla procedura concorsuale, dovranno pervenire, tramite posta certificata, all'indirizzo di posta certificata concorsi@pec.aifa.gov.it ovvero a mezzo raccomandata all'indirizzo: Agenzia italiana del farmaco - via del Tritone n. 181 - 00187 Roma - Area amministrativa - Settore risorse umane - Ufficio reclutamento e formazione, incarichi e rapporti di lavoro flessibile;

q) l'eventuale condizione di portatore di handicap e il tipo di ausilio necessario per l'espletamento delle prove concorsuali nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per il sostenimento delle medesime prove. Il candidato diversamente abile che necessita del predetto ausilio ovvero degli anzidetti tempi aggiuntivi dovrà inviare all'Agenzia italiana del farmaco al sopraccitato indirizzo, entro e non oltre quindici giorni prima dello svolgimento dell'eventuale prova preselettiva o, in mancanza di questa, negli stessi termini prima della data fissata per prove scritte previste dal presente bando, idonea certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge n. 104 del 1992 che specifichi la natura del proprio handicap nonché copia di un documento d'identità. In relazione alle specifiche modalità di svolgimento delle prove e' richiesta, altresì, al candidato, ai fini dell'ammissione al beneficio, un'ulteriore certificazione sanitaria, resa dalla struttura sanitaria pubblica competente o equivalente, che specifichi i tempi aggiuntivi e/o gli ausili eventualmente necessari; quest'ultima documentazione dovrà essere trasmessa all'indirizzo di cui al punto precedente con le medesime modalità e non oltre quindici giorni antecedenti alla data fissata per la prima prova (preselettiva o scritta). E' fatto comunque salvo il requisito dell'idoneità fisica, di cui all'art. 2, comma 4 del presente bando;

r) l'eventuale condizione di invalidità uguale o superiore all'80% (in presenza della quale ai sensi dell'art. 20, comma 2-bis, della legge n. 104/1992, il candidato non è tenuto a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista). Almeno quindici giorni prima dell'eventuale prova preselettiva detto candidato deve far pervenire idonea certificazione attestante la suddetta condizione, rilasciata da una struttura pubblica. In mancanza non sarà ammesso a sostenere le successive prove scritte;

s) di avere ottima conoscenza della lingua italiana (solo per i candidati stranieri).

6. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese nella suddetta domanda di ammissione avranno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

7. A norma dell'art. 71 del citato testo unico, l'Agenzia effettuerà idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle predette dichiarazioni sostitutive con le conseguenze di cui ai successivi articoli 75 e 76, in caso di dichiarazione rispettivamente non veritiera o mendaci.

8. L'Agenzia italiana del farmaco non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento di comunicazioni dipendenti da inesatta o incompleta indicazione dell'indirizzo indicato nella

domanda da parte del candidato ovvero da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dello stesso, ne' per disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

9. Non si tiene conto delle domande irregolari. In particolare, non saranno ammessi alle prove concorsuali i candidati le cui domande di partecipazione non contengano tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alle prove concorsuali stesse e tutte le dichiarazioni richieste dal presente bando.

10. Nel caso in cui le prove d'esame siano precedute dal test di preselezione di cui al successivo art. 6, l'Agenzia verifichera' la validita' delle domande solo dopo lo svolgimento del medesimo e limitatamente ai candidati che lo abbiano superato. La mancata esclusione dalla partecipazione al test di preselezione, quindi, non costituisce garanzia della regolarita' della domanda presentata ne' sana le irregolarita' della stessa.

11. Gli aspiranti, infine, dovranno esprimere il consenso al trattamento dei dati personali per le finalita' e con le modalita' della normativa vigente.

12. Per ogni comunicazione in merito all'assistenza tecnica relativa alle modalita' di funzionamento della piattaforma on-line dedicata alla compilazione della domanda di partecipazione occorre fare riferimento ai contatti di help desk indicati nell'homepage dell'applicativo. L'help desk prevede la possibilita' di inviare una richiesta di assistenza tramite e-mail dedicata alla presente procedura concorsuale o tramite chiamata telefonica.

13. Per la partecipazione al concorso, a sensi dell'art. 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e' dovuto un diritto di segreteria, quale contributo per la copertura delle spese della procedura. L'importo e' fissato in euro 10,00 da versare mediante bonifico sul conto corrente bancario intestato all'Agenzia italiana del farmaco identificato mediante IBAN IT76V054240429700000000395 - Banca Popolare di Bari, indicando la causale «concorso 10 dirigenti - diritti segreteria - codice fiscale del candidato». La ricevuta dell'avvenuto versamento dovra' essere consegnata dal candidato, unitamente alla domanda di partecipazione e al documento di riconoscimento, il giorno di svolgimento dell'eventuale prova preselettiva prevista dall'art. 6 del presente bando o, in mancanza di preselezione, al momento della prima delle prove di cui al successivo art. 7.

Art. 4

Irricevibilita' delle domande e cause di esclusione dal concorso

1. Non sono prese in considerazione le domande non presentate secondo le modalita' di cui all'art. 3.

2. Sono esclusi dal concorso i candidati che non siano in possesso di uno o piu' tra i requisiti indicati all'art. 2 del presente bando.

3. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Agenzia puo' disporre l'esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della procedura del concorso, ove venga accertata la mancanza dei requisiti di ammissione al concorso stesso alla data di scadenza del termine per la spedizione delle domande di partecipazione nonche' la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente provvedimento.

4. L'eventuale esclusione dal concorso verra' comunicata all'interessato.

Art. 5

Commissione esaminatrice

1. Con successiva determina del direttore generale sara' nominata la commissione esaminatrice, prevista dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, garantendo il rispetto delle situazioni di incompatibilita' e pari opportunita' previste dalla legge.

2. La commissione esaminatrice potra' essere integrata da un componente esperto nella lingua inglese e/o da un componente esperto in informatica ai fini dell'espletamento della prova di esame di cui al successivo art. 7.

3. La commissione esaminatrice dispone, complessivamente, di 420 punti cosi' ripartiti:

- a) 120 punti per i titoli;
- b) 300 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono cosi' ripartiti:

- a) 100 punti per la prima prova scritta;
- b) 100 punti per la seconda prova scritta;
- c) 100 punti per la prova orale.

4. La votazione complessiva e' determinata sommando il punteggio conseguito in ciascuna prova scritta ed il voto riportato nella prova orale, nonche' il punteggio conseguito all'esito della valutazione dei titoli.

5. La commissione esaminatrice stabilisce preventivamente i criteri e le modalita' di valutazione dei titoli e delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi da attribuire alle singole prove.

Art. 6

Preselezione e calendario delle prove

1. In relazione al numero delle domande pervenute l'Agenzia si riserva la facolta' di effettuare una prova preselettiva, consistente in una serie di domande a risposta multipla sulle materie oggetto delle prove di cui al seguente art. 7; tale prova determinera' l'ammissione dei candidati alle successive prove d'esame. Per l'espletamento della preselezione l'Agenzia potra' avvalersi anche di aziende specializzate in selezione di personale sempre nel rispetto della normativa riguardante il trattamento dei dati.

2. In caso di effettuazione della prova preselettiva, il calendario e le modalita' di espletamento della stessa saranno resi noti con apposito avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^a Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 29 marzo 2019.

3. I candidati dovranno presentarsi a sostenere la prova preselettiva senza altro preavviso o invito, secondo le indicazioni contenute nella predetta Gazzetta Ufficiale.

4. L'assenza del candidato alla prova preselettiva, quale ne sia la causa, comportera' l'esclusione dal concorso. L'esito della prova preselettiva non concorrera' alla formazione del voto finale di merito.

5. L'esito della prova preselettiva verra' reso noto on-line sul sito internet dell'Agenzia all'indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it - tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

6. Saranno ammessi alle prove scritte i candidati che, effettuata la preselezione, risulteranno collocati in graduatoria entro i primi cento posti. Saranno ammessi, altresì, tutti i candidati aventi il medesimo punteggio del candidato collocatosi al centesimo posto.

7. Ai sensi dell'art. 20, comma 2-bis, della legge n. 104/1992, il candidato portatore di handicap affetto da invalidita' uguale o superiore all'80% non e' tenuto a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista.

8. Nel caso in cui non sia necessario effettuare la preselezione, con l'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^a Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 29 marzo 2019, i candidati saranno informati del giorno, dell'ora e del luogo in cui si svolgeranno le prove scritte stabilite nel successivo art. 7. Qualora, infine, per motivi organizzativi non sia possibile fissare

il calendario d'esame, nella medesima Gazzetta Ufficiale sarà comunicato l'eventuale rinvio a successiva Gazzetta Ufficiale della pubblicazione del calendario delle prove.

9. I candidati si presenteranno a sostenere le prove scritte, sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, senza altro preavviso o invito, secondo le indicazioni contenute nella predetta Gazzetta Ufficiale.

10. Ai candidati ammessi alla prova orale sarà data comunicazione, con almeno venti giorni di anticipo, della data fissata per l'effettuazione della prova stessa. In detta comunicazione saranno riportati la votazione conseguita nelle prove scritte e il punteggio attribuito ai titoli presentati.

11. La prova orale si svolgerà presso l'Agenzia italiana del farmaco o altra sede idonea, in un'aula aperta al pubblico. Al termine di ogni seduta della prova orale la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno di essi riportato. Tale elenco, sottoscritto dalla commissione esaminatrice, sarà affisso nella sede in cui la prova stessa avrà luogo.

12. Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.

Art. 7

Prove d'esame

1. Gli esami consistranno in due prove scritte e in una prova orale e sono diretti ad accertare il possesso di un'adeguata cultura giuridico-amministrativa, nonché delle capacità ed attitudini all'analisi, sintesi e risoluzioni di problematiche afferenti alle funzioni dirigenziali.

2. La prima prova scritta, di carattere teorico, consiste nella redazione di un elaborato su una o più delle seguenti materie: diritto costituzionale; diritto dell'Unione europea e internazionale; management pubblico, diritto amministrativo; diritto civile, con particolare riferimento alle obbligazioni e ai contratti; contabilità pubblica, con particolare riferimento all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche tenute al regime della contabilità civilistica; diritto del lavoro con particolare riferimento al pubblico impiego; economia politica, politica economica e scienza delle finanze.

3. La seconda prova scritta, a carattere pratico, consiste nella risoluzione di un caso pratico o nella redazione di uno o più atti e/o provvedimenti vertenti su tematiche, anche interdisciplinari, sulle materie della prima prova scritta.

4. La durata di ciascuna delle due prove scritte è stabilita dalla commissione esaminatrice e, comunque, non sarà superiore a otto ore.

5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato in ciascuna prova scritta un punteggio non inferiore a 70/100.

6. La prova orale consisterà in un colloquio che verterà sulle materie previste per le prove scritte nonché su: organizzazione e attività istituzionale dell'AIFA. Il colloquio è mirato ad accertare la preparazione e le capacità del candidato, nonché l'attitudine all'espletamento delle funzioni dirigenziali richieste.

7. Nell'ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza ad un livello avanzato della lingua inglese tramite la lettura, la traduzione di testi e la conversazione in tale lingua.

8. Sarà, inoltre, accertata la conoscenza a livello avanzato dell'utilizzo del personal computer e dei software applicativi più diffusi.

9. La prova orale si intenderà superata se i candidati avranno ottenuto la votazione di almeno 70/100.

Art. 8

fino a punti 2	max punti 2
+-----+	+-----+
a4) laurea magistrale (LM), fino a punti 2	max punti 2
+-----+	+-----+
a5) master universitari di primo livello, per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari, o titolo equipollenti, richiesti per l'ammissione al concorso, in relazione ai crediti formativi riconosciuti, punti 1,5 per ciascuno	max punti 3
+-----+	+-----+
a6) master universitari di secondo livello, per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari, o titolo equipollenti, richiesti per l'ammissione al concorso, in relazione ai crediti formativi riconosciuti, punti 2,5 per ciascuno	max punti 5
+-----+	+-----+
a7) diploma di specializzazione (DS) fino a punti 8; ove il diploma venga utilizzato quale requisito di ammissione al concorso, ai fini del conteggio del periodo di servizio utile, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2013, fino a punti 4	max punti 8
+-----+	+-----+
a8) dottorato di ricerca (DR) fino a punti 12; ove detto dottorato venga utilizzato quale requisito di ammissione al concorso ai fini del conteggio del periodo di servizio utile, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2013, fino a punti 6	max punti 12
+-----+	+-----+

I seguenti altri titoli, per i quali possono essere attribuiti complessivamente punti 9, sono valutabili solo se attinenti alle materie delle prove d'esame, con i seguenti punteggi per ciascun titolo:

+-----+	+-----+
a9) titolarita' di insegnamenti in corsi di studio, di durata minima semestrale, presso le istituzioni universitarie pubbliche, le universita' non statali legalmente riconosciute, nonche' le istituzioni formative pubbliche o private, autorizzate o accreditate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, costituite anche in consorzio, fermo restando quanto previsto dall'art. 38 del	
+-----+	+-----+

decreto legislativo n. 165 del 2001, di durata minima semestrale: fino a 6 punti, in relazione alla durata in ore	max punti 6
a10) attivita' di docenza presso le istituzioni di cui al punto a9): fino a punti 3, in relazione alla durata della docenza	max punti 3

b) abilitazioni professionali massimo 12 punti, valutabili solo se attinenti alle materie delle prove d'esame, in ragione di non piu' di un titolo per ciascuna dei successivi punti (da b1 a b3) con il punteggio a fianco indicato per ciascun titolo

b1) abilitazione professionale conseguita previo superamento di esame di abilitazione di Stato, per sostenere il quale e' stato richiesto uno dei titoli universitari richiesti da bando per l'ammissione al concorso	max punti 8
b2) abilitazione professionale conseguita previo superamento di esame di abilitazione di Stato, per sostenere il quale e' stato richiesto uno dei titoli di studio universitario di cui al punto a), diverso da quelli necessari per l'ammissione al concorso, purché attinente alle materie delle prove d'esame, punti 1 per ciascuna abilitazione, fino a punti 2, in relazione all'attinenza alle materie delle prove d'esame	max punti 2
b3) abilitazione, diversa da quelle di cui ai punti b1 e b2, all'insegnamento nelle scuole statali secondarie superiori per il conseguimento della quale e' stato richiesto uno dei titoli di studio utile per l'accesso al concorso, punti 1 per ciascuna abilitazione, fino a punti 2, in relazione all'attinenza alle materie delle prove d'esame	max punti 2

c) titoli di carriera e di servizio punteggio massimo 50 punti

c1) rapporti di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato, con effettivo e formale inquadramento in una qualifica, area o categoria per il cui accesso dall'esterno era o e' richiesto il possesso di titoli di studio universitari di cui al precedente punto a), per i quali e' attribuibile un punteggio massimo di 1,5 punti per anno, fino a punti 30; le anzianita' di ruolo nella qualifica dirigenziale nonche' i	
---	--

<p>rapporti lavoro con incarico dirigenziale a tempo determinato sono valutati con un punteggio fino a 3 punti per anno; i servizi prestati in qualifica o incarico equiparati a quelli dirigenziali sono valutati come tali solo se tale equiparazione e' stabilita, anche ai fini giuridici, da un'espressa disposizione normativa, che va richiamata dalla commissione esaminatrice nel relativo verbale</p>	<p>max punti 30</p>
<p>c2) incarichi, che presuppongono una particolare competenza professionale, conferiti con provvedimenti formali, sia dall'amministrazione pubblica di appartenenza, sia da altri soggetti pubblici, su designazione dell'amministrazione pubblica di appartenenza, per i quali e' attribuibile un punteggio fino a un massimo di punti 10, secondo quanto di seguito specificato: fino a un massimo di punti 2 per ogni incarico conferito dall'amministrazione pubblica di appartenenza; fino a un massimo di punti 2,5 per ogni incarico conferito da altri soggetti pubblici</p>	<p>max punti 10</p>
<p>c3) lavoro originale prodotto nell'ambito del servizio prestato ai sensi della lettera c1, ovvero dell'incarico di cui alla lettera c2, che presupponga e dimostri una particolare competenza professionale, oltre quella ordinaria richiesta per la qualifica o profilo di inquadramento, per il quale e' attribuibile un punteggio massimo di 5 punti secondo quanto di seguito specificato: punti 1 per ogni lavoro prodotto nell'ambito del servizio prestato ai sensi della lettera c1; punti 0,5 per ogni lavoro prodotto nell'ambito dell'incarico di cui alla lettera c2</p>	<p>max punti 5</p>
<p>c4) inclusione in graduatoria finale di concorso pubblico per esami scritti ed orali o per titoli ed esami scritti ed orali o a seguito di corso-concorso per esami scritti ed orali, purché non seguito dall'assunzione in servizio, bandito da organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, autorità indipendenti ovvero amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'assunzione in qualifica dirigenziale, per l'accesso alla quale uno dei titoli di studio universitari richiesti per l'ammissione al presente concorso: fino a 5 punti in relazione all'attinenza, desumibile dalle materie d'esame</p>	<p>max punti 5</p>

d) pubblicazioni scientifiche massimo 8 punti

+-----+-----+

d1) le pubblicazioni scientifiche sono valutabili nel loro complesso in relazione al grado di attinenza con i compiti demandati dalla legge e dai regolamenti di organizzazione all'Agenzia italiana del farmaco e con la qualifica dirigenziale da attribuire. Ciascun candidato potrà produrre per la valutazione fino a un massimo di due pubblicazioni, che saranno valutate in relazione alla loro inerenza con le materie oggetto delle prove d'esame	max punti 8
---	-------------

8. I titoli di carriera e di servizio di cui alla predetta lettera c) sono valutabili esclusivamente se conseguiti o svolti presso organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, le autorità indipendenti ovvero le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

9. I servizi prestati con rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche sopra indicate sono computati, per quelli a tempo indeterminato, secondo l'anzianità di ruolo e, per quelli a tempo determinato, dalla data di assunzione in servizio; i periodi prestati con rapporto di lavoro a tempo parziale, sono valutati in relazione alla percentuale di prestazione di lavoro prestato.

10. Per la valutazione dei titoli di carriera e di servizio, di cui alla menzionata lettera c), si applicano anche i seguenti principi:

a) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;

b) in caso di servizi o rapporti di lavoro contemporanei, è valutato quello più favorevole al candidato;

c) qualora non vengano dichiarati gli esatti termini temporali di inizio e fine di ciascun rapporto di lavoro subordinato, saranno valutati, in carenza del giorno di inizio o di fine, un solo giorno del mese; in carenza del mese di inizio o di fine, un solo giorno dell'anno.

11. I servizi militari di leva sono valutati solo se prestati in gradi e ruoli per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari di cui al punto a); i servizi di leva prestati in costanza di rapporto di lavoro con i soggetti pubblici di cui al punto c4), sono valutati come prestati nella qualifica di ruolo di appartenenza.

12. Ai fini del punteggio per i titoli di cui al punto c1), è valutabile esclusivamente il periodo di servizio ulteriore rispetto a quello previsto dall'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2013 come requisito di ammissione al concorso.

13. Il risultato della valutazione dei titoli sarà reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

Art. 9

Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria finale

1. Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice formula la graduatoria di merito sulla base del punteggio complessivo determinato ai sensi dell'art. 5, comma 4 del presente bando. In caso di parità di punteggio si applicano le disposizioni previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 relativamente ai titoli di preferenza già dichiarati nella domanda di partecipazione e posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

2. Non saranno presi in considerazione titoli di preferenza non

dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso.

3. Verificata la regolarita' del procedimento concorsuale con determina del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco sara' approvata la graduatoria finale e saranno dichiarati i vincitori del concorso.

4. La graduatoria finale del concorso sara' pubblicata sul sito internet dell'Agenzia all'indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it - Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^a Serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di pubblicazione di tale avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

5. I posti messi a concorso che si renderanno disponibili a qualunque titolo potranno essere conferiti ai candidati utilmente collocati in graduatoria entro i termini di validita' della stessa.

Art. 10

Accertamento del possesso dei requisiti e assunzione dei vincitori

1. Il vincitore del concorso, nel rispetto della normativa in materia di assunzione nel pubblico impiego, sara' invitato a stipulare un contratto individuale di lavoro a norma delle disposizioni contrattuali vigenti al momento dell'assunzione.

2. Il vincitore del concorso e' assunto in prova, presso la sede dell'Agenzia italiana del farmaco con sede in Roma, con riserva di accertamento dei requisiti prescritti, con la qualifica e il livello di inquadramento di cui all'art. 1.

3. Al vincitore verra' attribuito un incarico ai sensi della determinazione del direttore generale 6 luglio 2016, n. 899, in materia di incarichi dirigenziali dell'Agenzia italiana del farmaco, ed in particolare, di incarichi conferibili ai dirigenti di seconda fascia.

4. Il vincitore del concorso dovra' dichiarare, sotto la propria responsabilita', di non avere altro rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato con altra amministrazione pubblica o privata, e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita' richiamate dall'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso contrario, dovra' essere espressamente presentata dichiarazione di opzione per l'impiego presso l'Agenzia italiana del farmaco.

5. L'assunzione in ruolo e' subordinata al compimento, con esito positivo, del prescritto periodo di prova pari a sei mesi di servizio effettivo. Il periodo di prova, se concluso favorevolmente, viene computato come servizio di ruolo effettivo. Ove l'esito sia sfavorevole, viene dichiarata la risoluzione del rapporto. Il periodo di prova decorre dal giorno di effettivo inizio del servizio ed e' prolungato per un periodo di tempo eguale a quello in cui il dipendente sia stato assente, a qualunque titolo, dal servizio stesso.

6. L'accettazione dell'assunzione non puo' in alcun modo essere condizionata, pena la decadenza dal diritto di assunzione. All'atto della accettazione della assunzione, il candidato vincitore assume l'impegno ad osservare il codice di comportamento dei dipendenti dell'AIFA.

7. Il vincitore del concorso che non si presenti, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito dall'Agenzia, per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e per la relativa assunzione in servizio sara' considerato rinunciatario.

8. Il vincitore del concorso sara' assegnato agli uffici dell'Agenzia italiana del farmaco in base alle esigenze di servizio esistenti al momento dell'assunzione.

9. L'Agenzia ha facolta' di sottoporre a visita medica i vincitori del concorso per accertarne l'idoneita' fisica all'impiego.

Art. 11

Accesso agli atti del concorso

1. L'accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali e' escluso fino alla conclusione della relativa procedura, fatta salva la garanzia della visione degli atti, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

Art. 12

Restituzione titoli

1. I candidati possono richiedere all'Agenzia, entro sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria, la restituzione, salvo contenzioso in atto, dei soli titoli in originale presentati ai fini della selezione, con oneri e spese a loro carico; trascorso tale termine l'Agenzia non e' piu' responsabile della conservazione e restituzione della documentazione.

Art. 13

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tal fine sono raccolti e conservati presso la sede dell'Agenzia italiana del farmaco in Roma, e possono essere trattati con l'utilizzo di procedure anche automatizzate, ai soli fini dell'espletamento del concorso e, successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto di impiego, nel rispetto della normativa in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, nonche' alla libera circolazione nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalita'.

2. I suddetti dati possono essere comunicati unicamente a coloro che sono direttamente preposti a funzioni inerenti la gestione delle procedure selettive, ivi compresi soggetti terzi, al personale dell'Agenzia e alle amministrazioni pubbliche interessate alla posizione giuridico- economica del dipendente.

3. Il conferimento di tali dati e' da considerarsi obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e la loro mancata indicazione puo' precludere tale valutazione e comportare l'esclusione dal concorso.

4. I candidati potranno esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al regolamento UE 2016/679 i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del medesimo regolamento, tra cui l'accesso, la rettifica o la cancellazione dei propri dati personali, l'opposizione al trattamento, nonche' il diritto di proporre reclamo all'Autorita' garante per la protezione dei medesimi dati personali.

5. Il titolare del trattamento dei dati personali e' l'Agenzia italiana del farmaco. Il responsabile dei predetti dati e' il dirigente pro tempore del settore risorse umane.

Art. 14

Norme di salvaguardia

1. L'Agenzia si riserva in ogni caso la possibilita', in qualunque momento, di modificare, sospendere o non dare seguito alla presente procedura concorsuale ove sopravvengano circostanze che, a suo insindacabile giudizio, siano valutate ostative al prosieguo della stessa, ivi compresa la sopravvenuta indisponibilita' dei posti.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme vigenti sullo svolgimento

dei pubblici concorsi.

3. Il presente bando sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

4. Avverso il presente bando di concorso e' proponibile, in via amministrativa, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione, ricorso straordinario al Capo dello Stato ovvero, in sede giurisdizionale, impugnazione al Tribunale amministrativo del Lazio entro sessanta giorni dalla stessa data.

Roma, 11 dicembre 2018

Il direttore generale: Li Bassi